

N.R.G. 12520/2021



TRIBUNALE DI BOLOGNA

**Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE**

il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Gattuso	Presidente Relatore
dott.ssa Maria Cristina Borgo	Giudice
dott.ssa Rada Vincenza Scifo	Giudice

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **12520/2021**, promossa da:



con l'avv. PUDDU SARA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO
RESISTENTE/I**

PM

INTERVENIENTE NECESSARIO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

1.

Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente, cittadino pakistano nato nel 1999, ha impugnato il provvedimento col quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale ha respinto la sua domanda.

Ha quindi chiesto al Tribunale di accertare, in via principale, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 251/2007 e, in subordine, i presupposti della protezione complementare ai sensi dell'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito tramite la Commissione Territoriale, non trasmettendo copia della documentazione di cui all'art. 35-*bis* comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero nonostante la formale comunicazione non è intervenuto nel giudizio, non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

1.1.

Dinanzi alla Commissione territoriale il richiedente ha rappresentato:

«Di avere una famiglia composta dai genitori, da due sorelle e da due fratelli, tutti residenti a



Di aver stretto un'amicizia con un ragazzo transessuale, di nome [REDACTED] e in seguito di aver iniziato una relazione sentimentale con lui già dall'età di sei/sette anni;

Che il padre ha scoperto il suo orientamento sessuale e la relazione con [REDACTED]. Il padre lo ha picchiato più volte e gli ha imposto un matrimonio ma il richiedente si è rifiutato. Dopo queste minacce del padre, è scappato di casa ed è stato accolto da [REDACTED]. Insieme a lui hanno deciso di lasciare il Pakistan a luglio 2019 e sono arrivati in Turchia, dove [REDACTED] è stato imprigionato e il richiedente non ha più notizie di lui perché è riuscito a scappare dalla polizia turca. A luglio 2020 è riuscito ad arrivare in Italia».

1.2.

All'esito dell'istruttoria, la Commissione ha ritenuto che il ricorrente «non è stato in grado di fornire alcun elemento di personalizzazione circa la presa di consapevolezza della propria omosessualità, limitandosi ad affermare di aver scoperto il proprio orientamento sessuale quando avrebbe conosciuto una persona all'età di sei o sette anni. Vista la giovane età in cui ha maturato detta consapevolezza, sono state poste varie domande in merito, ma le dichiarazioni risultano vaghe e generiche;

Analogamente, non è stato in grado di circostanziare la propria relazione, citando in maniera vaga il proprio desiderio di sentirsi bene con il proprio compagno. Il presunto compagno, [REDACTED] sarebbe stato allontanato dalla sua famiglia all'età di otto-nove anni per via del suo orientamento sessuale e si sarebbe trasferito nella città di Gujrat, ma avrebbe continuato a frequentare il villaggio di [REDACTED] dove viveva il richiedente, sol per andare a scuola. I fatti, così come riportati dal richiedente in sede di audizione, risultano estremamente contraddittori e senza un chiaro senso logico;

Quanto narrato riguardo alla scoperta da parte della comunità del suo orientamento sessuale risulta altrettanto vago e scarsamente circostanziato; il richiedente, inoltre, ha affermato di essere stato scoperto dal padre e di essere stato picchiato ma la dinamica dei fatti risulta alquanto lacunosa;

Ha presentato in modo generico il proprio timore in caso di rientro, nonché del potenziale ostracismo da parte della propria famiglia. Il richiedente afferma di essere in contatto con la madre, residente in Pakistan, e come detto sopra il rapporto con il padre è stato estremamente conflittuale. La madre le ha proposto di chiedere perdono al padre e il richiedente sarebbe disposto a tornare in Pakistan per farlo e anche di accettare il matrimonio combinato proposto dalla sua famiglia: dette dichiarazioni sono in contrasto su un reale ed effettivo timore in caso di rientro».

La Commissione territoriale non ha ravvisato, dunque, i presupposti del rifugio e neppure elementi tali da configurare l'ipotesi di "danno grave", escludendo inoltre la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento di qualsivoglia misura di protezione complementare.

1.3.

Avverso tale decisione il richiedente asilo ha proposto ricorso, ripercorrendo il suo vissuto personale ed evidenziando il timore di persecuzioni tuttora attuale.

All'udienza del 4 settembre 2024 il ricorrente, comparso personalmente dinanzi al giudice onorario delegato per la sua audizione, ha reso, con l'ausilio di un interprete, le seguenti dichiarazioni:

«D. Parla italiano?

R. Molto poco

D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano?

R. Molto poco.

D. Da quanto tempo è in Italia?

R. Sono arrivato in Italia a luglio 2020.

D. In Italia ha svolto attività di studio e di formazione?

R. No.

D. Ha conseguito qualche tipo di patente?

R. No.

D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifici i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente.

R. Dapprima ho fatto l'agricoltore in nero e poi anche il muratore, sempre in nero, ed ora invece lavoro in regola in un [REDACTED]

D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile?

R. No.

D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc.)

R. No. Frequento solo la Moschea di [REDACTED]. Vado a pregare.

D. In Italia ha familiari? In caso affermativo, chiarisca se siete o siete stati conviventi e in che rapporti siete.

R. No.

D. In Italia ha una relazione affettiva? Chiarisca se siete o siete stati conviventi.

R. No

D. Ha altri legami o contatti in Italia?

R. Ho amici pakistani che vivono qui in Italia.

D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive autonomia, chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario, e quanto paga per l'alloggio.

R. Vivo a [REDACTED] in un appartamento in locazione con altre tre persone. Pago 150 euro al mese comprensivo di utenze.

D. Quanti anni aveva quando ha lasciato il suo Paese d'origine?

R. Avevo 19 anni

D. Quanti anni ha invece ora?

R. 25 anni

D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai.

R. Ho ancora mia mamma, mio papà, due fratelli e una sorella.

D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine?

R. Ho solo un cugino. Sento mia mamma circa una volta al mese.

D. Nel Paese d'origine con chi viveva e in quale località precisamente?

R. [REDACTED]

D. Di chi era l'abitazione in cui viveva?

R. Era di proprietà dei miei genitori.

D. Nel Paese d'origine lavorava? In caso negativo, come riusciva a mantenersi?

R. Facevo il muratore non riuscivo a mantenermi da solo ma con l'aiuto dei miei genitori. I miei avevano un terreno dove coltivavano il grano che poi vendevano.

D. Che scuole ha fatto nel Paese d'origine?

R. Ho fatto nove anni di scuola.

D. Come erano le sue condizioni di vita nel Paese d'origine (cibo, acqua, abitazione, possibilità di cure mediche)?

R. Eravamo molto poveri. C'era da mangiare e da bere ma non possibilità di curarsi.

D. Mi parli dei motivi per i quali ha lasciato il Suo Paese d'origine

R. Quando sono arrivato in terza media c'era un ragazzo transgender con il quale ho intrapreso una relazione sessuale e quando i miei genitori lo hanno scoperto, circa un anno dopo, perché lo hanno saputo da terze persone, mi hanno detto di interrompere con questa relazione ma io non volevo. Mia mamma mi ha picchiato. Quando poi lo hanno saputo mio zio e mio padre mi hanno nuovamente picchiato e minacciato.

D. In che senso l'hanno minacciata?

R. Mio padre mi ha cacciato via di casa e aveva un coltello in mano e mi ha detto che se non me ne andavo mi avrebbe accoltellato; infatti, è riuscito a colpirmi alla fronte con il coltello e sono andato via che sanguinavo. Mi è rimasta la cicatrice in volto. I miei fratelli sono più piccoli e non sono intervenuti.

D. Vivevate la relazione alla luce del sole?

R. Sì. Un mio amico poi quando ci ha visti lo ha riferito ai miei genitori.

D. Come si chiama questa persona con cui ha intrapreso questa relazione?

R. [REDACTED]

D. Eravate innamorati?

R. Sì.

D. Poi cosa è successo?

R. Sono uscito di casa che sanguinavo e sono andato da [REDACTED] e insieme siamo andati in ospedale dove mi hanno messo dei punti e curato. Sono rimasto due giorni per le ferite riportate. Poi [REDACTED] mi ha detto di lasciare il Paese e di scappare in un altro paese perché rischiamo di essere uccisi. C'era un amico di [REDACTED] che faceva il trafficante e ci aveva detto che ci avrebbe portato fino in Iran e ci siamo arrivati facendo metà strada in autobus e metà a piedi.

D. Quanto avete pagato il trafficante?

R. [REDACTED] ha dato 150 mila rupie in totale per arrivare in Iran dove siamo stati sei giorni, poi abbiamo contattato un altro trafficante che ci ha portato in Turchia a Istanbul e lì abbiamo pagato 300 mila rupie (per il tragitto fino ad Istanbul). Il contatto del trafficante che abbiamo pagato in Iran ce l'aveva dato quello del Pakistan. Siamo stati a Istanbul tre mesi e non potevo lavorare quindi il trafficante ci ha detto che ci avrebbe portato ad Antalya.

D. Durante i tre mesi a Istanbul come vi siete mantenuti?

R. Era il trafficante che abbiamo pagato che ci dava vitto e alloggio. Quanto siamo arrivati ad Antalya sono arrivati i poliziotti e abbiamo cercato di scappare e lì ci siamo separati. Io sono rimasto con il trafficante. Siamo scappati per tre / quattro ore e poi ci hanno messo in una barca. A quel punto ho chiesto dove fosse l'altro gruppo che era scappato e in cui c'era [REDACTED] e lui mi ha risposto che era già salito nell'altra barca. Sono stato otto giorni in mare e il nono giorno siamo arrivati in Sicilia. Quando sono arrivato in Sicilia ho chiesto ancora al trafficante di [REDACTED] ma nessuno sapeva niente. Dopo circa un anno [REDACTED] mi ha contattato al mio numero di telefono e mi ha detto che era stato in prigione per un anno a Istanbul. [REDACTED] è ancora a Istanbul e lavora in una fabbrica di abbigliamento. Ogni tanto ci sentiamo e siamo rimasti amici. Quando sono arrivato qui in Italia sono andato in un centro di accoglienza a Crotone e poi hanno fatto delle visite ed io sono risultato positivo al Coronavirus e mi hanno portato all'Ospedale a Roma. Sono stato una settimana in Ospedale e poi mi hanno portato al centro di accoglienza a Roma. In seguito, ho contattato quindi un amico che viveva a Bologna e mi ha detto che mi avrebbe aiutato a trovare un lavoro e a fare le pratiche per i documenti. Così l'ho raggiunto.

D. Attualmente, quali sono i suoi timori per il caso di un eventuale rientro nel Paese d'origine o quali difficoltà pensa che avrebbe?

R. Ho paura dei miei genitori, che mi uccidano.

D. Lei però mi ha detto che li sente al telefono i suoi familiari?

R. Sento solo mia mamma e mio cugino e mia mamma mi dice di non tornare perché mio padre mi vuole uccidere. Sempre per via del rapporto con [REDACTED]. Mio padre pensa che noi stiamo ancora insieme. Comunque, la nostra intenzione, mia e di [REDACTED] è quella di stare insieme e vediamo un futuro insieme.

D. In Commissione Territoriale aveva dichiarato che suo padre voleva farla sposare?

R. Si voleva farmi sposare una sua parente ma io non volevo. Loro non hanno accettato la mia omosessualità. Mia madre ha chiesto a mio padre di lasciare perdere ma mio padre non vuole vedermi e non mi accetta.

D. Quando ha scoperto di essere omosessuale?

R. Dopo che ho conosciuto [REDACTED] ho iniziato a capire il mio orientamento sessuale

D. Ha debiti di viaggio?

R. Sì. Ho ancora 200 mila rupie che devo dare al trafficante.

D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute).

R. Vorrei rimanere in Italia ancora perché mi trovo bene».

La causa è stata rinviata al giudice delegante, il quale, dato atto della necessità di approfondire l'istruttoria, ha disposto un'ulteriore audizione per sentire nuovamente il richiedente asilo.

Pertanto, all'udienza del 21 novembre 2024 avanti al giudice titolare dell'istruttoria il ricorrente con l'ausilio di un interprete ha dichiarato:

«Sono in Italia da 4 anni. Sono arrivato nel 2020 con una barca che ho preso ad Antalya, in Turchia, e sono arrivato in Sicilia e da lì mi hanno portato subito a Crotone, dove sono stato due giorni in accoglienza; poi mi hanno portato a Roma per un controllo sul Covid, ma ero negativo; sono stato sette giorni in ospedale perché mi hanno fatto vari test, poi ancora due giorni a Roma e quindi a Bologna dove sono da quattro anni.

ADR qui abito a [REDACTED] in un appartamento con altri due amici pakistani, paghiamo complessivamente 700 euro al mese; ADR sto lavorando da due anni in [REDACTED] lavoro 5 giorni alla settimana, otto ore; guadagno 1300 euro al mese; anche il datore di lavoro è pakistano; anche uno dei miei coabitanti lavora lì; la casa l'ha trovata il datore di lavoro;

ADR la relazione è iniziata quando andavo a scuola; io non avevo capito che era transgender; ADR io avevo 10 o 11 anni; lui aveva 13 anni; io pensavo che fosse un maschio, poi ho saputo che era transgender; andava a scuola vestito da ragazza; ADR era una scuola privata e quindi il suo comportamento era tollerato; ADR gli altri ragazzi all'inizio erano contro di lui ma poi piano piano si sono abituati e lo hanno lasciato perdere; ADR si chiama Nazim; ADR era in classe con me; ADR ci hanno messi nella stessa classe perché ci siamo iscritti insieme; in classe c'erano anche bambini di 15 anni; ADR noi stavamo sempre nella stanza e sono i professori a cambiare a seconda della materia; ADR sì, questo vuol dire che tutto il giorno stavano insieme bambini dai 10 ai 15 anni nella stessa classe; ADR è una High school che si chiama CHANDAL che si trova a Gujarat; si tratta di una scuola privata, i miei davano 20-30 rupie ogni 20 giorni; non mangiavamo a scuola;

ADR sì confermo che nonostante lui si vestisse a quel modo, dopo un po' non ha avuto più problemi, gli altri si sono abituati, ADR ci siamo conosciuti e siamo diventati amici, frequentandoci ogni giorno; ADR non mi sono posto il problema che potessi subire qualche conseguenza per questo rapporto; ADR è iniziata una relazione che si è evoluta, all'inizio giocando e quindi stavamo insieme, ADR verso quando avevo 13 anni un nostro amico comune, Ali, che ci ha visti, lo è andato a dire ai miei genitori e da lì sono cominciati i problemi con mio padre; ADR prima di allora non avevamo avuto problemi; ADR io non mi ponevo problemi, avevo cercato di lasciarlo perché sapevo che la cosa non era accettata ma non ci sono riuscito perché ero innamorato; ADR mio padre a questo punto mi faceva pressioni, mi chiedeva di non vederlo più, di

trovare una ragazza, ma siccome io lo continuavo a vedere, non mi ha mandato più a scuola e mi ha anche picchiato finché abbiamo deciso di andare via di casa.

ADR mio padre mi ha tenuto in casa per 20 giorni, poi mio padre è andato via da Gujarat a lavorare e noi siamo scappati. ADR avevo 15 anni. ADR in tutto questo periodo [redacted] è stato sempre a Gujarat. ADR io avevo 15 anni, [redacted] ne aveva 16 e mezzo e quindi con l'aiuto di un mio cugino e di alcuni amici di [redacted] che ci hanno dati dei soldi, siamo andati a Lahore per due giorni, lì abbiamo visto un trafficante con cui mio cugino ci aveva dato il contatto e lui ci ha portati a Taftan in Iran. ADR no, durante il viaggio [redacted] non si vestiva da donna, io glielo avevo proibito perché era troppo pericoloso. ADR A Taftan c'era un altro trafficante, contattato dal primo trafficante, che ci ha tenuti 4 mesi prima di portarci in un'altra città iraniana dove siamo rimasti due mesi e quindi siamo andati in Turchia sempre con lo stesso trafficante. ADR [redacted] si faceva mandare degli altri soldi, perché aveva la carta e poteva usare il telefono, così potevamo pagare il trafficante. ADR era mio cugino a mandare i soldi a [redacted]. ADR mio cugino sapeva tutto e ci ha aiutato.

ADR Siamo stati insieme un anno a Istanbul. ADR A quel punto il trafficante non c'era più, avevamo pagato tutto. ADR Siamo stati bene a Istanbul, abbiamo lavorato anche 4 mesi in una fabbrica di abbigliamento. ADR [redacted] si vestiva da maschio. ADR Abbiamo deciso di andare via perché non avevamo documenti e non avevamo soldi.

ADR Nel 2019 o 2020 siamo partiti insieme da Istanbul, siamo andati a Antalya dove il giorno dopo lo stesso trafficante che ci aveva portato in Turchia ci ha fatto partire per l'Italia.

ADR io avevo 20 anni, anzi mi correggo probabilmente avevo 18 anni, appena compiuti.

ADR abbiamo preso due barche diverse; la mia è stata intercettata e mi hanno riportato indietro, dopo un po' ho provato di nuovo ma mi hanno preso nuovamente e mi hanno portato a Istanbul. Ho perso così le tracce di [redacted]. Sono rimasto circa due anni a Istanbul, mi ha raggiunto anche mio cugino e ho lavorato sempre in una fabbrica di abbigliamento. ADR quindi siamo partiti insieme, mio cugino e io, con un altro trafficante di cui ci aveva dato il contatto il vecchio trafficante, siamo stati 12 giorni a Antalya e quindi siamo venuti insieme in Italia, sulla barca c'era anche il trafficante.

ADR non ho più sentito [redacted] per molto tempo; ho provato a chiamarlo al cellulare ma non rispondeva. ADR entrambe le barche dovevano andare in Italia, ADR le barche erano piccole, abbiamo chiesto di stare insieme ma ci hanno detto di no, il trafficante mi ha pure bastonato.

ADR In Italia adesso sto bene. Ho amici ma non ho avuto relazione affettive.

Voglio aggiungere che dopo circa un anno un anno e mezzo dal mio arrivo in Italia sono stato contattato da [redacted]. Aveva avuto il mio contatto telefonico tramite amici via facebook messenger.

ADR Mi ha detto che da Antalya lo hanno portato a Istanbul dove è stato un anno in galera. ADR lo sento ancora, non è più in carcere, mi ha detto che potrà stare solo tre anni in Turchia e poi lo porteranno indietro in Pakistan».

Il giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione

2.

Ad esito della trattazione e tenuto conto delle audizioni del richiedente asilo svolte avanti alla Commissione territoriale e in Tribunale, risulta fondato il timore di atti di persecuzione aventi natura violenta e discriminatoria, motivati dal suo orientamento sessuale, tali da rappresentare una grave violazione dei suoi diritti umani fondamentali, in particolare in riferimento al divieto di trattamenti inumani e degradanti.

2.1.

In relazione alla domanda di protezione internazionale, in diritto va premesso che la normativa interna di recepimento della Convenzione di Ginevra e della Direttiva 2004/83/CE detta all'art. 2 del D.L.vo 19 novembre 2007, n. 251 la nozione di rifugiato,

definendolo come il «*cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno (...)*». All'art. 7, secondo comma del D.L.vo n. 251/07 vengono esemplificate le forme che gli atti di persecuzione possono avere chiarendo che le persecuzioni possono assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria.

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato è necessario provare che, in caso di rimpatrio, il richiedente possa essere soggetto ad atti persecutori sufficientemente gravi, tali per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (artt. 7 e 8 D.L.vo n. 251/07).

L'art. 3, quarto comma del suddetto decreto precisa, inoltre, che «*il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi*».

2.2.

Al fine di verificare la fondatezza della domanda occorre preliminarmente valutare la credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

Come noto, l'art. 3 (*Esame dei fatti e delle circostanze*) del D.Lvo n. 251/07 prevede al suo primo comma (che ha recepito l'art. 4, primo comma della Direttiva) che «*il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda*». Ai sensi dell'art. 3, secondo comma del d.lgs. n. 251/07, il giudice deve considerare – *inter alia* – l'età, la condizione sociale, l'identità, la cittadinanza, i luoghi di provenienza del richiedente, nonché i motivi per cui ha presentato domanda di protezione.

Tenendo conto dell'oggettiva difficoltà che spesso incontra il richiedente nel produrre prove su fatti personali lontani nel tempo e nello spazio, il quinto comma dell'art. 3 (in attuazione dell'art. 4, quinto comma della Direttiva) detta le regole per accordargli il c.d. *beneficio del dubbio*, disponendo che: «*qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:*

- a) *il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;*
- b) *tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;*
- c) *le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;*
- d) *il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;*
- e) *dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile*».

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i contorni dell'istituto, affermando, in primo luogo, che «*nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati*

dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga – con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. – che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.» (Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28782 del 16/12/2020).

La S.C. ha affermato quindi che la valutazione di credibilità «deve essere compiuta dal giudice sulla base di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione, attraverso la proceduralizzazione legale della decisione secondo i criteri indicati dall'art. 3, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 251 del 2007, in particolare sottoponendo le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata, alla luce di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento della domanda» (Corte di cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26960 del 05/10/2021).

Riguardo, in particolare, al requisito *sub e)* per cui va verificato se «dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile», la S.C. ha evidenziato come lo stesso vada interpretato «nel senso che il racconto debba essere considerato credibile “nel suo insieme”, attribuendo all'espressione “in generale” utilizzata dalla norma il valore semantico di “complessivamente” o “globalmente”, benché non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente» (Corte di cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24183 del 02/11/2020).

Una volta effettuata la disamina complessiva della vicenda, «quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio”, come si desume dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa – di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge» (Corte di cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22527 del 16/10/2020).

2.3.

Per quanto riguarda tale valutazione, le domande basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere possono essere particolarmente impegnative, in quanto i motivi sono connessi con aspetti sensibili e intimi della sfera privata. I richiedenti possono aver sviluppato timore di essere stigmatizzati, provare vergogna e/o abnegazione e possono essere stati rifiutati e sottoposti a maltrattamenti da parte della famiglia e/o della comunità. Tali fattori possono rendere difficile l'esposizione da parte dei richiedenti dei fatti sostanziali in modo chiaro e coerente, per cui le loro prove possono essere oggetto di rivelazione tardiva, scarsità di dettagli e incoerenze.

Prima di esaminare le dichiarazioni del ricorrente, occorre ricordare il principio, affermato dalla nota sentenza CGUE Grande Sezione del 2 dicembre 2014 n. 148, nelle cause riunite da C-148/13 a C150/13, secondo cui le norme in materia di protezione internazionale devono essere interpretate nel senso che «ostano a che, nell'ambito dell'esame, effettuato dalle autorità nazionali competenti, dei fatti e delle circostanze riguardanti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, la cui domanda è fondata su un timore di persecuzione a causa di tale orientamento, le dichiarazioni di tale richiedente nonché gli elementi di prova documentali o di altro tipo presentati a sostegno della sua domanda siano oggetto di una valutazione mediante interrogatori fondati unicamente su nozioni stereotipate riguardo agli omosessuali».

La Corte ha, altresì, precisato che nell'ambito di tali procedure «l'art. 4 della direttiva 2004/83, alla luce dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali della UE, deve essere interpretato nel senso che osta a che nell'ambito dell'esame le autorità nazionali competenti a decidere procedano a interrogatori dettagliati sulle pratiche sessuali di un richiedente asilo» e che la medesima norma, alla luce dell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE, deve essere interpretata nel senso che «osta a che, nell'ambito di tale esame, dette autorità accettino elementi di prova, quali il compimento di atti omosessuali da parte del richiedente, il suo sottoporsi a "test" per dimostrare la propria omosessualità o ancora la produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali atti».

La Corte di cassazione per suo verso ha precisato come non possa darsi rilievo dirimente alla circostanza che il richiedente asilo abbia dedotto solo tardivamente il proprio orientamento sessuale (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18128 del 21/07/2017: «in tema di protezione internazionale dello straniero, gli artt. 4, par. 3, e 13, par. 13, lett. a), della direttiva 2005/85/CE del Consiglio devono essere interpretati nel senso che le autorità nazionali che procedono in ordine alle istanze di tale protezione non possono considerare mancanti di credibilità i richiedenti asilo per il solo motivo che l'asserito orientamento sessuale non sia stato fatto valere alla prima occasione concessagli per esporre i motivi della persecuzione, dovendo essi tener conto delle peculiarità del caso, della estrazione sociale e delle esperienze di vita, del sesso e dell'età del richiedente, nonché del contesto sociale di provenienza e della caratteristiche individuali della persona esaminata»).

Come rilevato dalla S.C. il giudizio di verosimiglianza deve procedere secondo i parametri segnalati dall'art. 3, quinto comma cit., senza dare rilevanza dirimente ad eventuali reticenze o contraddizioni su aspetti non centrali, «non potendosi valorizzare le modalità di espressione dell'inclinazione sessuale del richiedente in modo da condizionare in via esclusiva la valutazione di credibilità del racconto, in quanto la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana, dovendo il giudice procedere al vaglio di verosimiglianza del racconto in base ai criteri di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo altresì conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati», Corte di cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 10790 del 21/04/2023].

In conclusione, ai fini della valutazione della credibilità del richiedente protezione che allegghi come motivo di persecuzione il proprio orientamento sessuale, non debbono essere utilizzati parametri diversi rispetto a quelli usati per tutte le altre domande fondate su diversi motivi di persecuzione, ma il beneficio del dubbio appare viepiù necessario ove si tratti di verificare vicende strettamente connesse al vissuto più profondo della persona e alla sua stessa identità.

In relazione alle domande fondate sul timore di persecuzione in ragione dell'orientamento sessuale, posto che «l'accertamento dell'identità LGBTI del richiedente rappresenta essenzialmente una questione di credibilità» è raccomandato che «in casi di questo genere, la valutazione della credibilità de(bba) avvenire in modo individuale e dimostrando sensibilità. Generalmente chi deve decidere sullo status può essere aiutato a valutare l'orientamento sessuale o l'identità di genere del richiedente approfondendo elementi relativi alle percezioni personali dello stesso, ai suoi sentimenti, alle esperienze di diversità, alla stigmatizzazione e alla vergogna subite nel corso della vita, piuttosto che focalizzandosi sulle sue pratiche sessuali», con l'avvertenza che «la testimonianza del richiedente costituisce la principale, spesso la sola fonte di prove, specialmente nei casi in cui la persecuzione sia perpetrata dai familiari o dalla comunità. Qualora le informazioni sul paese di origine siano scarse, la decisione in merito allo status dovrà fare

affidamento soltanto sulle affermazioni del richiedente. Normalmente un'intervista dovrebbe essere sufficiente per portare alla luce la storia del richiedente»¹.

Riguardo al complessivo giudizio sulla narrazione del ricorrente, si deve assumere, infine, che non sia indispensabile verificare la veridicità o verosimiglianza di ognuno dei fatti riferiti in relazione alle proprie esperienze atteso che il loro mancato riscontro o persino l'eventuale verifica della loro parziale inattendibilità non inficerebbe comunque il complessivo giudizio in relazione alla sostanziale coerenza della narrazione in ordine alla evoluzione della propria identità personale. Il giudizio, invero, non attiene alla generale attendibilità o buona fede del richiedente, ma alla credibilità del timore riferito (Corte di cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24183 del 02/11/2020: «l'art. 3, comma 5, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007, là dove prevede che, ai fini della valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente sia "in generale attendibile", va interpretato nel senso che il racconto debba essere considerato credibile "nel suo insieme", attribuendo all'espressione "in generale" utilizzata dalla norma il valore semantico di "complessivamente" o "globalmente", benché non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente»; Sez. 3, Ordinanza n. 22527 del 16/10/2020: «in tema di protezione internazionale, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere condotta atomisticamente, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda narrata; quando poi residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del "beneficio del dubbio", come si desume dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella - del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge»; Sez. 2 - , Ordinanza n. 20385 del 28/09/2020: «in tema di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere valutate dal giudice secondo i criteri procedurali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, comparate con COI aggiornate e pertinenti e possono essere da sole sufficienti a dimostrare l'appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio»).

3.

Tutto ciò premesso, venendo al caso di specie il richiedente asilo ha raccontato d'aver avuto una relazione nel proprio Paese con un amico d'infanzia, ██████, conosciuto in classe, di un anno e mezzo più grande di lui, il quale si vestiva con abiti femminili. Ha narrato che tale rapporto di amicizia si è progressivamente mutato in una relazione sentimentale. Ha narrato quindi come tale relazione sia divenuta nota nel proprio ambiente e d'aver subito pressioni, violenze, sino ad essere segregato in casa dal padre, decidendo quindi di approfittare dell'assenza di questi per scappare insieme al compagno, attraversando l'Iran e la Turchia. Rimasti per un certo periodo a Istanbul, ha narrato d'aver tentato di venire in Italia imbracandosi ad Antalya, dove però ha perso i contatti con ██████. Egli, inoltre, in udienza ha fatto presente di non avere relazioni sentimentali al momento e di non aver mai frequentato in Italia alcuna associazione LGBTQ+.

3.1.

¹ Si vedano sul punto le linee guida UNHCR *Linee guida in materia di protezione internazionale n.9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati* <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52d8f87b4>.

Da un esame approfondito delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo emergono ad avviso del Collegio elementi specifici che inducono ad assumere che il medesimo sia attendibile.

Ad un attento esame, le dichiarazioni rilasciate in Commissione territoriale non risultano difatti in sostanziale contraddizione con quanto successivamente riferito in Tribunale, sicché le dichiarazioni rese debbono essere accettate in quanto in termini generali credibili e prive di specifiche contraddizioni in ordine a elementi centrali del suo racconto². Le stesse, inoltre, appaiono sicuramente coerenti rispetto alle informazioni acquisite sul Paese d'origine.

Va premesso al riguardo come la narrazione del richiedente asilo (resa in punjabi in Commissione territoriale ed in urdu in Tribunale) appare solo apparentemente contraddittoria in relazione all'età in cui avrebbe iniziato la relazione con [REDACTED]. In Commissione territoriale il medesimo ha riferito difatti che la relazione sarebbe iniziata a 6-7 anni mentre in tribunale ha riferito a 10-11, tuttavia va considerato come dal suo racconto emerga una relazione di amicizia fra i due bambini frequentanti la stessa classe che si è progressivamente trasformata in una relazione amorosa, sicché appare poco esigibile una precisa e specifica datazione del suo "inizio". In buona sostanza, appare coerente che il medesimo, al di là di precisi riferimenti temporali, abbia narrato d'aver conosciuto [REDACTED] a scuola sin da bambino, evolvendo con lo stesso una relazione nel corso degli anni.

Al riguardo va detto come dalle COI reperite dal tribunale si rilevi l'esistenza della scuola, menzionata dal richiedente asilo, di Chandala (Gujrat), villaggio natale del richiedente asilo, la quale effettivamente corrisponde alla descrizione data: circa 560 studenti con soltanto 14 insegnanti in tutto, ripartiti in 10 classi che giungono ad avere perfino oltre 80-90 studenti per classe, con una evidente situazione di grande promiscuità, verosimilmente anche fra studenti di varie età³. Le COI segnalano anche la mancanza di un servizio mensa (come narrato dal ricorrente) e di una scuola con scarse risorse: non vi sono "sport facilities", "playground" e mancano persino i servizi igienici. Dunque, la descrizione data dal richiedente asilo di una classe in cui si trovava insieme a ragazzi di diverse età, fra cui [REDACTED] di un anno e mezzo più grande del richiedente asilo, per quanto eccentrica rispetto alla situazione scolastica italiana, non appare in verità incoerente.

Ne consegue che sotto tale profilo non appare incoerente, né internamente né esternamente, il racconto di un rapporto progressivamente instauratosi fra i due bambini della stessa classe, aventi una differenza di età di un anno/un anno e mezzo, protrattasi e sviluppatasi nel corso degli anni sino a evolversi nel corso dell'adolescenza in un vero e proprio rapporto di amore, come confermato in tutte le tre audizioni («è iniziata una relazione che si è evoluta, all'inizio giocando e quindi stavamo insieme»; «D. Eravate innamorati? R. Sì»).

Appare al Collegio inoltre del tutto coerente con le COI acquisite dal tribunale la descrizione della figura di [REDACTED].

Il richiedente asilo, infatti, ha narrato in Commissione territoriale che questo bambino, «fin da piccolo (...) era trans»; nella prima audizione avanti al GOP in tribunale ha riferito che «era un ragazzo transgender con il quale ho intrapreso una relazione sessuale»; nel corso della seconda audizione avanti al giudice, in cui -acquisite le COI- sono stati approfonditi questi aspetti, ha raccontato che «la relazione è iniziata quando andavo a scuola; io non avevo capito che era transgender,

² Linee guida UNHCR cit

³ <https://www.urdupoint.com/education/school/gujrat/6661/ghs-chandala.html>

io pensavo che fosse un maschio, poi ho saputo che era transgender; andava a scuola vestito da ragazza; ADR era una scuola privata e quindi il suo comportamento era tollerato; ADR gli altri ragazzi all'inizio erano contro di lui ma poi piano piano si sono abituati e lo hanno lasciato perdere». Ad ulteriori domande ha detto che «sì confermo che nonostante lui si vestisse a quel modo, dopo un po' non ha avuto più problemi, gli altri si sono abituati, ADR ci siamo conosciuti e siamo diventati amici, frequentandoci ogni giorno; ADR non mi sono posto il problema che potessi subire qualche conseguenza per questo rapporto».

Dalle COI acquisite dal tribunale emerge come nel sub continente indiano -che include India, Pakistan e Bangladesh- sia molto diffusa la figura degli *Hijra*, una classe di cittadini che sono tradizionalmente riconosciuti e accettati come appartenenti a un "terzo sesso": questo spiega quanto ha detto il richiedente sulla vita di [REDACTED] da ragazzino/a, sul fatto che sia stato accettato che andasse in giro vestito in modo eccentrico, con abiti femminili o comunque con accessori femminili, e sul fatto che lo stesso richiedente abbia tutto sommato accettato e vissuto bene, senza particolari problemi, la loro relazione, posto che in tutta evidenza tale relazione non ha messo in crisi la percezione di sé come maschio eterosessuale.

A tale riguardo le COI riferiscono che:

«Un articolo del settembre 2020 sulla disforia di genere (una disparità tra il genere assegnato a una persona e il genere espresso, insieme al disagio associato) che cita diverse fonti, ha osservato quanto segue: "Il termine 'transgender' ha connotazioni diverse nella società pakistana. Di solito si riferisce a un gruppo di individui noti localmente come 'hijras' o 'khwaja siras' che non si conformano alle tradizionali dicotomie di genere e sono ampiamente considerati come dotati di poteri mistici. Vengono invitati a cantare e ballare in occasioni come la nascita di un bambino maschio o un matrimonio, e si ritiene che portino fortuna. Gli hijras vivono in comunità molto unite o 'addas' che si formano secondo una relazione di 'guru-chela', risalente al rapporto maestro-discepolo nel sufismo, e parlano una lingua criptica chiamata 'Hijra Farsi'»⁴.

«Le hijras occupano una posizione potente ma precaria nella società moderna pakistana e indiana. Il termine "hijra", che letteralmente significa "eunuco" in urdu (anche se l'auto-castrazione non è una pratica comune oggi), viene spesso sostituito dai termini "intersex" e "transgender" nelle discussioni degli studiosi sociali occidentali, ma questa sostituzione non restituisce il quadro completo. I hijras, che più frequentemente sono uomini alla nascita, occupano un'importante posizione culturale e religiosa nella cultura induista. I hijras vengono spesso associati a Ardhanarisvara (una forma di Shiva, la terza divinità del triumvirato induista. Il triumvirato induista si riferisce alle tre divinità principali che forniscono all'universo la creazione (Brahma), la conservazione (Vishnu) e la distruzione (Shiva), quindi questa associazione è di grande rilevanza), e a Babuchara Mata (la divinità della fertilità e del transgenderismo). Nei testi e nella mitologia induista, i hijras compaiono accanto a figure come Arjuna (che vive per un anno come eunuco nell'epopea del Mahabharata), Lord Rama e Krishna, tutte associate a un'ambivalenza sessuale. In una di queste storie, un gruppo di hijras attese per 14 anni una figura religiosa (Lord Rama), che era stato esiliato. Per la loro lealtà, i hijras ricevettero il dono di poter offrire benedizioni sacre in eventi importanti della vita come il parto e i matrimoni. Inoltre, in alcune regioni del nord dell'India, i hijras si definiscono anche "Kinnar". Il termine Kinnar sottolinea la loro associazione con l'arte, la danza, la musica e il rito, in quanto tutte queste attività sono viste come un'incarnazione di Shiva e della dualità tra mascolinità e femminilità. Prima del dominio coloniale britannico, i hijras detenevano un grande potere nella regione, ricoprendo posizioni amministrative importanti. Durante il periodo coloniale britannico, furono etichettati come criminali poiché la loro condizione di non essere né uomini né donne fece sì che i britannici li considerassero perversi e trasgressori delle leggi sulla

4

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1068353/Pakistan_Sexual_orientation_and_gender_identity_or_expression.pdf, pag. 31, 5.3.7.

omosessualità. Fuori dagli ambiti religiosi, vennero privati del loro potere. Nei tempi moderni, la maggior parte dei hijras viene disconosciuta dalle proprie famiglie e si rivolge alla prostituzione e alla mendicizia per sopravvivere. Il significato religioso della loro associazione con la sessualità ha costretto molte di queste persone a diventare lavoratori del sesso, poiché è questa l'unica professione a loro disponibile. Sebbene alcuni hijras siano impiegati per danzare nei templi, suonare musica e benedire i neonati, altre persone accusano gli hijras di perversione sessuale e di contaminare i valori culturali. In India, fino a una sentenza storica del 2014, i hijras non godevano di pari protezione legale. Fino a quando non ottennero lo status legale di appartenenti alla categoria di "Other Backward Class" (OBC), non potevano identificarsi come terzo genere su alcun documento ufficiale. Di conseguenza, era legale discriminarli nel lavoro e nell'istruzione. Va notato che altri membri della comunità LGBTQIA+ non sono protetti da questa sentenza, inclusi altri transgender; questa protezione legale si estende solo agli hijras che hanno associazioni religiose. Inoltre, sebbene ci sia una protezione legale per gli hijras, molti di loro affrontano ancora barriere politiche insormontabili. Sebbene gli hijras abbiano ottenuto il diritto di voto e la possibilità di registrarsi per votare, molti subiscono molestie quando cercano di votare o lavorare, poiché le loro carte di identità li rappresentano senza indicatori del loro genere espresso. Tradizionalmente, gli hijras indossano sari luminosi e colorati, gioielli d'oro e trucco pesante. Spesso affrontano molestie quando si presentano in modo femminile e vengono rappresentati come uomini nelle loro carte d'identità»⁵.

«Gli hijra, il terzo genere di India, Bangladesh, Pakistan e Nepal, sono stati a lungo oggetto di intolleranza imposta dal colonialismo. Tuttavia, per molto più tempo, gli hijra sono stati una parte estremamente importante e rispettata della società. Mentre una parte di quel rispetto culturale persiste, lo status della comunità hijra è stato a lungo eroso. Oggi, una lotta estenuante per l'accettazione infuria in tutta l'Asia meridionale. Chi sono gli Hijra? Il termine "hijra" si riferisce al terzo genere di diverse nazioni del Sud Asia. Per molto tempo, gli hijra sono stati considerati il terzo genere in India. Ma proprio come l'India è stata fratturata dalla colonizzazione, anche la comunità hijra ha subito divisioni. Il concetto di hijra può risultare difficile da comprendere per i lettori occidentali senza un adeguato contesto culturale. Alcuni potrebbero cercare l'equivalente più vicino nel lessico occidentale e trovarlo nel termine "transgender". Tuttavia, questa non sarebbe una descrizione accurata, poiché "hijra" e "transgender" non sono la stessa cosa, né occupano lo stesso spazio nel Sud Asia. Sarebbe un disservizio per entrambe le comunità usare la terminologia LGBTQ+ occidentale per spiegare il concetto, poiché semplicemente non esistono le parole appropriate. Hijra è un terzo genere, né uomo né donna. Il termine "transgender" quindi non corrisponde perché "hijra" è un'entità a sé stante. Transgender è transgender, e hijra è hijra. Gli hijra sono individui che si identificano al di fuori del normale binarismo di genere, ma tipicamente si presentano come donne. Ciò include, ma non si limita a, persone intersessuali o persone a cui è stato assegnato un genere maschile o femminile alla nascita, ma che si identificano come hijra. Contesto Storico della Comunità Hijra Molto prima della colonizzazione, prima che esistessero stati moderni come India, Pakistan o Bangladesh, gli hijra erano una comunità rispettata che attraversava i confini culturali. Nell'Impero Mughal musulmano, che ha governato l'odierna India e Pakistan dal XVI al XIX secolo, i governanti erano spesso generosi mecenati della comunità hijra. Tuttavia, la storia della comunità hijra affonda le sue radici in tempi antichi. Esistono importanti personaggi di genere fluido sia nel Ramayana che nel Mahabharata, testi sacri induisti scritti quasi 2.400 anni fa. Anche Shiva, una delle figure più importanti del pantheon induista, ha una forma transgender chiamata Ardhanarishvara. Molti studiosi concordano sul fatto che la prima menzione esplicita di un terzo genere provenga dal periodo del Kama Sutra, che si concluse più di 2.200 anni fa. Esistono resoconti di viaggiatori europei negli anni 1650 che parlano di "uomini e ragazzi vestiti da donne" a Thatta, nell'odierno Pakistan. Nel corso della storia dell'Asia meridionale, la comunità hijra è stata una costante. Cultura degli Hijra

⁵ <https://sites.psu.edu/stuckinthecrossroads/2021/04/07/india-and-pakistans-hijra-community/>

La radice semitica araba della parola "hijra" è hjr, che significa "lasciare la propria tribù". Questo significato è accurato, poiché la realtà per molti hijra è proprio quella di lasciare casa e unirsi alla comunità hijra. Non si tratta di un significato figurato: gli hijra in Asia meridionale vivono principalmente in comunità definite e organizzate, tutte composte da hijra e guidate da guru. Le comunità hijra "adottano" giovani ragazzi che sono stati cacciati dalle loro case o che hanno abbandonato la loro famiglia di origine. Le persone transgender e quelle che non si conformano ai ruoli di genere in tutto il mondo possono certamente comprendere il significato di trovare una famiglia adottiva dopo essere stati rifiutati dalla propria famiglia biologica. Potere Religioso e Superstizione Storicamente e culturalmente, molti credono che gli hijra abbiano il potere di benedire e maledire. Per questo motivo, gli hijra sono spesso presenti a matrimoni e nascite per eseguire benedizioni. Tuttavia, questo significa anche che molti sono superstiziosi nei confronti della comunità hijra, considerandoli portatori di poteri misteriosi e ambivalenti. Simbolismo Femminile e Espressività Il simbolismo femminile e l'espressività sono fondamentali per la cultura hijra. Molti hijra lavorano come ballerini e performer, dove possono esibire comportamenti tradizionalmente femminili e allo stesso tempo fare satira sulle incongruenze tra il loro comportamento e quello delle donne "ordinarie". Questo comportamento gioca un ruolo importante nell'espressione della loro identità, ma anche nella visibilità e riconoscimento culturale all'interno delle loro comunità. Lavoro e Discriminazione A causa delle barriere imposte dalla società coloniale e post-coloniale, ci sono poche forme di lavoro "legittimo" disponibili per la comunità hijra. Le esibizioni e le benedizioni a matrimoni e altre cerimonie sono state ulteriormente limitate dalla pandemia di COVID-19 e dai lockdown. Di conseguenza, molti hijra si sostengono attraverso la mendicizia o il lavoro sessuale, una parte del quale viene data ai loro rispettivi guru. Sfide Legali e Sociale Gli attivisti stanno lavorando duramente per creare maggiori opportunità di lavoro, ma i progressi sono lenti. Con la criminalizzazione della mendicizia e del lavoro sessuale in tutta l'Asia meridionale, le poche fonti di reddito disponibili per gli hijra comportano il rischio di persecuzione e abusi da parte delle forze di polizia. Il disagio mainstream nei confronti dell'omosessualità, delle persone transgender e degli hijra è un fenomeno relativamente recente. L'Influenza del Colonialismo Britannico Quando l'Impero Britannico prese il controllo del subcontinente indiano, introdusse leggi che imponevano la propria intolleranza al pubblico. Il Criminal Tribes Act del 1871 includeva gli hijra come un gruppo "immorale e corrotto" per definizione. Sebbene il Criminal Tribes Act sia stato abrogato quando l'India ottenne l'indipendenza nel 1947, il danno causato da 200 anni di stigmatizzazione legale era già stato fatto. Un'attivista hijra bengalese, Joya Sikder, ha lamentato che le stesse persone che crearono questa legge, spesso conosciuta come la sezione 377, hanno ora cambiato la legge nel loro paese, mentre gli hijra continuano a soffrire a causa di essa⁶.

Emerge dunque da tali informazioni sul noto fenomeno degli/delle Hijra o terzo sesso nel subcontinente, come non sia affatto implausibile, ma sia anzi del tutto coerente, che un bambino o un ragazzino abbia condotto già in ambito scolastico uno stile di vita che in Occidente potrebbe essere definito “transgender” in modo del tutto tollerato dai suoi pari. Anche l’accento ad una vita sessuale promiscua di [REDACTED], con sesso forse anche a pagamento, non appare incoerente, né appare incoerente che il richiedente asilo abbia mantenuto tale stretta relazione pur essendogli nota la condotta di Nazim. Infine, la consuetudine sociale con tale figura conduce a considerare del tutto plausibile che il richiedente asilo da bambino e adolescente abbia costruito senza timore una relazione prima di amicizia e poi di amore con [REDACTED] e che la stessa comunità dei pari abbia, entro certi limiti, mostrato un atteggiamento di indifferenza o tolleranza.

Da un controllo sulle mappe, infine, trova conferma che il villaggio di Chandala, dove abitava il richiedente asilo e dove era la scuola, e la città di Gujarat, dove si è trasferito [REDACTED]

⁶ <https://www.sewa-aifw.org/post/the-hijra-community-and-decolonizing-gender>

quando è stato cacciato da casa (*«lui tornava al villaggio solo per andare a scuola, poi tornava a Gujrat»*), sono talmente vicine da avere consentito senz'altro il mantenimento anche per lungo tempo della relazione fra i due (la prima è praticamente nella periferia della seconda).

Parimenti, appare coerente con le COI che, come si è detto, un ragazzino abbia mantenuto con lo/a stesso/a una relazione amorosa senza che ciò abbia messo in crisi la propria percezione di sé e la propria intima identità personale. La figura dello/a Hijra è così radicata nella cultura locale da condurre a considerare, come si è detto, del tutto coerente che il richiedente asilo abbia costruito senza timore una forte relazione con [REDACTED], percepito come appartenente a un "sesso" diverso dal proprio, senza che ciò abbia messo in crisi la propria identità. Per tale ragione, le domande poste in sede di Commissione territoriale sulla pretesa omosessualità del richiedente asilo (*«quando hai iniziato a prendere consapevolezza del tuo orientamento sessuale?»*; *«quando hai maturato la consapevolezza del tuo orientamento sessuale?»*; *«come vivi il tuo orientamento sessuale qui in Italia?»*) non paiono avere colto nel segno, così come non appaiono persuasive le valutazioni in sede amministrativa delle vaghe risposte date del ricorrente (*«non è stato in grado di fornire alcun elemento di personalizzazione circa la presa di consapevolezza della propria omosessualità, limitandosi ad affermare di aver scoperto il proprio orientamento sessuale quando avrebbe conosciuto una persona all'età di sei o sette anni. Vista la giovane età in cui ha maturato detta consapevolezza, sono state poste varie domande in merito, ma le dichiarazioni risultano vaghe e generiche»*). Come si è visto, invece, le COI acquisite dal tribunale rilevano al riguardo come la percezione della rapporto fra i due ragazzi come una relazione omosessuale - deviante rispetto alla regola sociale - sia frutto di una lettura non coerente con i dati forniti dalla conoscenza delle dinamiche sociali nel paese di provenienza riferite nelle COI acquisite dal tribunale.

Nonostante una qualche genericità della narrazione e la difficoltà di esprimere il proprio vissuto interiore, nel caso di specie si deve pure tenere conto della giovane età e delle origini culturali del ricorrente, le quali giustificano una scarsa capacità di introspezione e di esplicitazione del proprio vissuto. Le incertezze sottolineate nel provvedimento impugnato, in particolare riguardo alla descrizione della coscienza della propria sessualità, sono più verosimilmente da imputare tanto alla rilevata diversa rappresentazione del proprio vissuto in un diverso contesto sociale, quanto ad un percorso ancora immaturo caratterizzato peraltro da una diversa consapevolezza in ordine alla propria identità. Tale incertezza va pure confrontata con le difficoltà di espressione dei propri sentimenti più intimi in un contesto culturale diverso e in una sede istituzionale. Anche le risposte date dal richiedente, che nel 2021 ha affermato in Commissione territoriale di non volere avere altre relazioni con uomini, di essersi in qualche modo allontanato da [REDACTED] (che tuttavia risentirà solo più avanti, dopo la detta audizione) e di essere disposto a tornare in patria recuperando i rapporti con i genitori e forse anche sposando una donna, appaiono del tutto coerenti con un profilo che in alcun modo appare assimilabile ad un giovane che identifichi se stesso come omosessuale secondo gli attuali schemi interpretativi occidentali.

In buona sostanza, le incertezze e le genericità manifestate nella narrazione non possono essere qualificate quale incoerenze interne, poiché la descrizione dei fatti nel complesso resa dal ricorrente appare compatibile con la narrazione di una relazione amorosa con un/a ragazzo/a Hijra, che si è sviluppata per tutta l'infanzia e l'adolescenza del richiedente asilo, sino alla loro comune partenza.

Riguardo alla fuga, va pure detto come il richiedente asilo in Commissione territoriale -nell'audizione svoltasi nell'agosto del 2021-, avesse narrato di essersi allontanato dal Pakistan

a 19-20 anni, nel 2019, e d'aver raggiunto l'Italia nel 2020, partendo da ultimo da Antalya, nel sud della Turchia, con una barca nella quale non era riuscito a salire a [REDACTED], che aveva così perso di vista. Nell'ultima audizione svolta in tribunale nel novembre 2024, il richiedente asilo ha affermato, invece, d'aver lasciato il Pakistan, insieme a [REDACTED], già all'età di 15 anni (mentre [REDACTED] ne aveva 16 e mezzo), di essere stato insieme a lui alcuni mesi in Iran e poi un anno a Istanbul, dove avevano anche lavorato, e di essere ritornato a Istanbul -dopo essere stato bloccato nella fuga in barca ed aver perso le tracce di [REDACTED], montato su un'altra barca – restandovi altri due anni prima di riuscire a venire in Europa.

Per quanto abbia reso, dunque, una narrazione contraddittoria in merito al momento della partenza e al periodo trascorso a Istanbul sino al raggiungimento dell'Italia, non si può omettere di considerare che non di rado le narrazioni possono apparire, soprattutto nel corso della prima audizione, contraddittorie o assai lacunose in relazione alle modalità del viaggio, in ragione anche della soggezione percepita nei confronti dei trafficanti. Sul punto, al di là di ogni verifica puntuale delle modalità del viaggio e dei tempi di permanenza a Istanbul, va tuttavia senz'altro considerato come non vi sia necessaria coincidenza tra il giudizio generale di credibilità di ogni singolo fatto, anche poco rilevante, riferito dal richiedente asilo, e il complessivo giudizio di credibilità che il tribunale è chiamato ad esprimere sul nucleo centrale della narrazione.

Il richiedente ha presentato, dunque, tutti gli elementi in suo possesso necessari a motivare la domanda e all'esito del suo esame, svolto in cooperazione con il medesimo, gli elementi significativi della domanda vanno considerati veritieri a norma dell'art. 3, quinto comma D.lgs. 251 del 2007 (o, secondo la diversa espressione delle direttive eurounitarie, la loro conferma non è comunque necessaria), atteso che nella specie risulta che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo (o, secondo l'indicazione di derivazione europea, ha compiuto sinceri sforzi) per circostanziare la domanda, tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti, le sue dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, dai riscontri effettuati il racconto del richiedente appare, in generale, attendibile.

In conclusione, non emerge dall'istruttoria alcuna specifica ragione che infici l'allegazione del richiedente asilo in ordine alla vicenda narrata.

3.

Accertata la credibilità della narrazione, si deve osservare quanto segue.

Il timore del ricorrente di subire atti persecutori nella forma di persecuzioni da parte dell'ambiente sociale e familiare e di provvedimenti di polizia o giudiziari, persecutori e discriminatori per loro stessa natura, in ragione della sua associazione ad un diverso orientamento sessuale è fondato.

3.1.

Nel Paese d'origine del ricorrente, le COI danno atto che:

«gli atti sessuali con un individuo dello stesso sesso sono puniti secondo la previsione della Sezione 377 del codice penale pakistano⁷, vigente sin dal periodo coloniale: Codice penale pakistano - Sezione 377 – Offese contro natura (trad. da “unnatural offences”): «Chiunque abbia volontariamente rapporti carnali (trad. da “carnal intercourse”) contro l'ordine naturale con qualsiasi uomo, donna o animale è punito con l'ergastolo, o con la reclusione per un periodo non inferiore a due e non più di dieci anni, ed è soggetto ad una multa».

⁷ Pakistan Penal Code XLV of 1860, 6 ottobre 1860, [url](#)

La disposizione si applica ai rapporti sessuali consenzienti tra uomini, mentre l'incerta definizione di "carnal intercourse" mette in dubbio l'applicabilità ai rapporti tra donne⁸. Accanto alla disposizione del codice penale, deve essere tenuto in considerazione anche il reato di zina previsto dalla legge coranica e nello specifico dall'ordinanza Hudood del 1979, alla sezione 4: Ordinanza Hudood – Sezione 4 – Zina «Un uomo e una donna commettono "Zina" se hanno volontariamente un rapporto sessuale senza essere sposati l'uno con l'altro».

Alla Sezione 5 dell'ordinanza è stabilita la pena: lapidazione a morte in luogo pubblico per chi è sposato, cento frustate in luogo pubblico per chi non lo è⁹.

Vista la definizione normativa di Zina contenuta alla Sezione 4 e l'esplicito riferimento a "un uomo e una donna", il report di Landinfo relativo all'omosessualità in Pakistan concludeva che la previsione non vada applicata nel caso di atti sessuali tra persone dello stesso sesso, diversamente da simili statuizioni contenute nella legge coranica dell'Iran e dell'Afghanistan. La pena massima per queste condotte resta dunque quella dell'ergastolo prevista dal codice penale¹⁰. Altre fonti, quali l'International Lesbian Gay Association (ILGA), considerando la previsione applicabile anche agli atti sessuali tra persone dello stesso sesso, inseriscono il Pakistan nella lista dei paesi per i quali tali atti sono puniti con la morte¹¹.

La Neengar Society, una ONG pakistana che si batte per la tutela delle minoranze religiose sessuali, riporta inoltre che la Sezione 294 del codice penale, che punisce gli atti osceni in luogo pubblico con la multa o la reclusione fino a 3 mesi, è stata utilizzata nei confronti di persone transessuali e uomini che si prostituiscono¹².

La previsione di cui alla Sezione 377 del codice penale pakistano risulta applicata molto raramente per punire atti sessuali consenzienti tra persone dello stesso sesso¹³; in un report dell'ILGA del 2017 si riferisce che sono stati documentati arresti di omosessuali in Pakistan nei tre anni precedenti¹⁴. Nonostante ciò, viene spesso utilizzata come minaccia per estorcere tangenti da parte delle autorità, incluse le forze di polizia¹⁵.

In Pakistan non esiste alcuna legge che punisce la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale né alcuna clausola aggravante per quanto riguarda reati già previsti¹⁶, e il paese si caratterizza per una forte intolleranza a livello culturale, sociale e religioso nei confronti dell'omosessualità¹⁷. Diverse fonti, tra cui il rapporto di Human Rights Watch pubblicato nel gennaio 2024, sostengono che le persone LGBTI sono a rischio maggiore di abusi e di altre forme di violenza e discriminazione,¹⁸ e restie ad essere aperte riguardo alla propria sessualità poiché potrebbero affrontare abusi, matrimoni forzati, "omicidi d'onore", umiliazioni,

⁸ In questo senso Australian Government – Department of Trade and Foreign Affairs, Country Information Report Pakistan, 20 febbraio 2019, p. 53, [url](#)

⁹ The Offence of Zina (Enforcement Of Hudood) Ordinance, Ordinance No. VII of 1979, 9 febbraio 1979, [url](#)

¹⁰ Landinfo, Pakistan: Homosexuals and homosexuality, 3 maggio 2013, pp. 6-7, [url](#)

¹¹ International Lesbian Gay Association (ILGA), Map – Sexual Orientation Laws, 2019, [url](#)

¹² Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan: Situation of sexual minorities in Islamabad, Karachi and Lahore, including treatment by society and authorities; state protection (2010-2013), 13 gennaio 2014, par. 1, [url](#)

¹³ Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan: Treatment of sexual and gender minorities by society and authorities; state protection and support services available, 17 gennaio 2019, par. 1, [url](#)

¹⁴ ILGA, State-sponsored Homofobia 2017, 12 giugno 2018, pp. 133-134, [url](#)

¹⁵ Australian Government – Department of Trade and Foreign Affairs, Country Information Report Pakistan, 20 febbraio 2019, p. 53, [url](#)

¹⁶ ILGA, Map – Sexual Orientation Laws - Protection, maggio 2017, [url](#)

¹⁷ Australian Government – Department of Trade and Foreign Affairs, Country Information Report Pakistan, 20 febbraio 2019, p. 53, [url](#)

¹⁸ HRW – Human Rights Watch (Author): World Report 2024 - Pakistan, 11 January 2024

<https://www.ecoi.net/en/document/2103138.html>

discriminazioni e molestie sociali, inclusi sul luogo di lavoro, in famiglia e nell'accesso a alloggi e cure mediche. Il rischio di subire discriminazioni e violenze è inferiore per le persone che si identificano come LGBTI all'interno di famiglie ricche e influenti nelle grandi città rispetto a persone meno abbienti delle zone rurali¹⁹. In generale, alcune persone di estrazione socio-economica più elevata nelle aree urbane possono "uscire allo scoperto" con la propria famiglia o amici e avere accesso alla "scena gay clandestina" in feste private o sui social media, ma se la loro sessualità è nota, potrebbero essere esposte a violenza o ricatti, all'obbligo di intraprendere terapie di conversione e all'espulsione dalla famiglia di origine²⁰ o costrette ad un matrimonio eterosessuale forzato al fine di preservare la reputazione della famiglia²¹.

Il rapporto del DFAT del 2022 cita "frequenti" notizie dei media di incidenti in cui le persone della comunità LGBT subiscono violenze mirate, e sono vittime di delitti d'onore²². Secondo un rapporto del Ministero dell'Interno del Regno Unito del 2022 sull'orientamento sessuale e l'espressione di genere in Pakistan, le persone di orientamenti sessuali diversi sono generalmente riluttanti a rivelare apertamente il proprio orientamento sessuale a causa dei potenziali rischi di subire abusi, matrimoni forzati o di essere bersaglio di delitti d'onore²³. Un articolo di *The Guardian* del 2022 riporta che, nonostante la sentenza della Corte Suprema del Pakistan del 2012 che consente alle persone di identificare il proprio genere sulle carte d'identità nazionali e l'approvazione del *Transgender Persons Act* nel 2018, i delitti d'onore tra gli altri crimini rimangono "diffusi" nella comunità transgender²⁴.

Il report 2019 del DFAT australiano sul Pakistan sottolinea che «una forte e diffusa intolleranza culturale, religiosa e sociale nei confronti dell'omosessualità comporta che il tema non venga ampiamente discusso o riconosciuto in Pakistan». ²⁵ La maggior parte dei Pakistani non conosce l'esatto significato del termine gay e lo riferisce ai transessuali, o meglio alla comunità eterogenea degli hijra.²⁶ Landinfo ritiene che questo possa essere visto alla luce delle tradizioni familiari e matrimoniali dominanti. Invero, la famiglia occupa un posto speciale nell'Islam e l'istituzione del matrimonio è estremamente importante. In Pakistan, il matrimonio è l'unico quadro socialmente e legalmente accettato per la vita sessuale tra due persone di sesso diverso. Questo vale non solo per la popolazione musulmana, ma anche per tutte le minoranze etniche e

¹⁹ Come riferito anche dal direttore della ONG *Neengar Society*, che ha affermato che su 150 casi riportati al loro centro di assistenza legale, 135 coinvolgevano individui appartenenti ad una bassa classe socio-economica. Si veda: Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan: Treatment of sexual and gender minorities by society and authorities; state protection and support services available, 17 gennaio 2019, par. 3, [url](#)

²⁰ Landinfo, Pakistan: Homosexuals and homosexuality, 3 maggio 2013, pp. 13, [url](#)

²¹ Australian Government – Department of Trade and Foreign Affairs, Country Information Report Pakistan, 20 febbraio 2019, p. 53, [url](#)

²² Australia. 2022-01-25. Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). DFAT Country Information Report: Pakistan., par. 3.104 <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-pakistan.pdf>

²³ United Kingdom (UK). 2022-04. Home Office. Country Policy And Information Note: Sexual Orientation and Gender Identity and Expression, Pakistan., par. 2.4.8. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/62554b85e90e0729fef7bb5f/Pakistan_Sexual_orientation_and_gender_identity_or_expression.pdf

²⁴ The Guardian. 2022-11-20. Shah Meer Baloch. "We Deserve to Be Treated Equally': Pakistan's Trans Community Steps Out of the Shadows." <https://www.theguardian.com/world/2022/nov/20/pakistan-trans-community-steps-out-of-shadows>

²⁵ *ibidem*

²⁶ BBC, Gay Pakistan: Where sex is available and relationships are difficult, 27 August 2013, <https://www.bbc.com/news/23811826>; Australian Government – Department of Trade and Foreign Affairs, Country Information Report Pakistan, 20 febbraio 2019, p. 53 <http://dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-pakistan.pdf>; EASO, Pakistan – Country Overview, agosto 2015, p. 103, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_Report_Pakistan-Country-Overview_Aug_2015.pdf

religiose in Pakistan. All'interno dell'Islam, è considerato un dovere sposarsi, sia per le donne che per gli uomini, se non ci sono ostacoli fisici o finanziari. Trovare candidati accettabili al matrimonio per i familiari non sposati è considerato uno dei compiti più importanti della famiglia e entrare nel matrimonio simboleggia che la famiglia (in particolare i genitori) ha adempiuto al suo dovere sociale e religioso²⁷. A differenza degli atti omosessuali, l'omosessualità rappresenta una minaccia permanente al matrimonio e riduce l'opportunità di un gruppo familiare di consolidarsi attraverso il matrimonio. L'omosessualità è di per sé una fonte di distruzione della famiglia patriarcale allargata e viola la più importante istituzione della comunità pakistana e probabilmente sarebbe percepita come molto più grave se l'identità omosessuale venisse resa pubblica.²⁸ Nel 2020, le autorità hanno bloccato Grindr, un app di incontri per uomini gay, a causa della presunta diffusione "Contenuto immorale e indecente"²⁹.

L'Home Office del Regno Unito, nel suo rapporto del 2022, conclude che in generale, una persona che vive apertamente come LGBTI è probabile che sia a rischio di subire trattamenti da attori non statali che sono sufficientemente gravi per natura e ripetizione, o per un accumulo di varie misure, tanto da costituire persecuzione o grave danno.³⁰

Diverse fonti, tra cui il rapporto di Human Rights Watch pubblicato nel gennaio 2024, indicano che le minoranze sessuali sono a rischio maggiore di abusi da parte della polizia,³¹ e che potrebbero essere restie a segnalare i crimini commessi contro di loro per paura di rivelare il proprio orientamento sessuale o perché sanno che la risposta sarà inadeguata. Solo i responsabili di crimini particolarmente efferati, quali omicidio, violenza sessuale e tortura fisica possono venire arrestati, mentre i casi di omofobia, molestie sessuali ed estorsione solitamente non vengono denunciati per il rischio di venire perseguitati sulla base dell'orientamento sessuale e di subire maltrattamenti da parte della polizia³². Varie fonti riportano che la maggior parte delle violenze sommerse avvengono e vengono gestite all'interno della cerchia familiare, circostanza che porta al mancato coinvolgimento delle autorità anche in caso di violenze gravi³³ e nei casi di uccisione di un membro della comunità LGBTI, il movente omofobo viene spesso nascosto dalle stesse famiglie³⁴.

Invero, gli atteggiamenti omofobi e discriminatori influenzano negativamente anche il modo in cui la polizia gestisce le denunce delle persone LGBTI e la violenza perpetrata contro di loro e diverse fonti indicano che tali denunce non vengono sempre indagate seriamente dalla polizia. Analogamente ai suoi rapporti

²⁷ LANDINFO, Temanotat: Report on marriage and divorce, 25.01.2021, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2044499/Pakistan-temanotat-Ekteskap-og-skilsmisse-oppdatering-25012021.pdf>

²⁸ Landinfo, Report: Pakistan: Homosexuals and homosexuality, 2013, [url](#)

²⁹ ILGA, State-Sponsored Homophobia report: latest edition, 15.12.2020, https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2020.pdf

³⁰ United Kingdom (UK). 2022-04. Home Office. Country Policy And Information Note: Sexual Orientation and Gender Identity and Expression, Pakistan., https://assets.publishing.service.gov.uk/media/62554b85e90e0729fef7bb5f/Pakistan_Sexual_orientation_and_gender_identity_or_expression.pdf

³¹ HRW – Human Rights Watch (Author): World Report 2024 - Pakistan, 11 January 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2103138.html>

³² Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan: Treatment of sexual and gender minorities by society and authorities; state protection and support services available, 17 gennaio 2019, par. 5, [url](#)

³³ BBC News, Gay Pakistan: Where sex is available and relationships are difficult, 27 agosto 2013, [url](#) ; Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan: Pakistan: Treatment of sexual and gender minorities by society and authorities; state protection and support services available, 17 gennaio 2019, par. 5, [url](#)

³⁴ Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan: Incidents of violence or mistreatment involving sexual minorities in Islamabad, Karachi and Lahore; loss of employment or inability to rent housing due to sexual orientation, 9 gennaio 2015, par. 2, [url](#)

precedenti, il rapporto sui diritti umani pubblicato nel 2023 del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti conferma, riguardo alla continua violenza e discriminazione contro le persone LGBTI, che «i crimini spesso non sono segnalati e la polizia generalmente fa poco quando riceve segnalazioni».³⁵ Qasim Iqbal di NAZ ha dichiarato al Cedoca nell'aprile 2020 che «Non esiste alcuna legislazione che protegga la comunità LGBTQ dalla violenza. Anche se vengono segnalati casi di violenza contro una persona LGBTQ, la polizia è più propensa a incriminare l'accusatore per il coinvolgimento in atti omosessuali poiché le vittime si sentono minacciate a causa del loro orientamento sessuale e spesso nemmeno segnalano i casi. Questo ha inculcato una cultura in cui la violenza contro la comunità LGBTQ viene spesso ignorata o addirittura alimentata dalle autorità competenti»³⁶. Nel suo rapporto del 2019, la IRB ha citato fonti che riportavano che uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini (MSM) avevano subito estorsioni dalle autorità, incluso dalla polizia.³⁷ La stessa fonte riporta che «Il direttore della Neengar Society ha indicato che «[la] richiesta di protezione alla polizia basata sull'orientamento sessuale non è possibile" in Pakistan e che rivelare il proprio orientamento sessuale o identità di genere potrebbe aumentare i rischi e le minacce alla sicurezza e alla vita di un individuo»³⁸. Un articolo del 2018 sul quotidiano Dawn cita il capo della polizia di Peshawar che osserva che, se si ritiene che i membri della famiglia siano coinvolti in un omicidio, "si potrebbe definirlo un delitto d'onore", ma che le persone transgender uccise in nome dell'onore dai loro "amici maschi" rappresentano un "nuovo fenomeno", contro il quale "ha promesso l'azione della polizia".³⁹

L'Home Office del Regno Unito, nel suo rapporto del 2022, conclude che in generale, lo Stato potrebbe essere in grado, ma non è disposto, ad offrire una protezione efficace alle persone lesbiche, gay e bisessuali e la persona non sarà in grado di avvalersi della protezione delle autorità.⁴⁰

Sul punto dei limiti di tolleranza nell'ambiente sociale pakistano, il quale sembra mantenere un atteggiamento di indifferenza sino a quando le relazioni non diventino pubbliche, le COI riferiscono quanto segue:

«Un attore pakistano, che ha fatto un'apparizione come travestito in un talk show molto popolare, è citato dall'AFP dicendo quanto segue: [traduzione] '[V]iviamo in una cultura di ipocrisia. In Pakistan, puoi fare tutto quello che vuoi dietro porte chiuse. ... Ma se vuoi farlo sapere, non ci sarà tolleranza. Sarai perseguitato'»⁴¹. «Nel 2014, l'IRB ha citato uno studio del 2002 sui MSM a Lahore condotto dalla Naz Foundation International, un gruppo di advocacy che lavora con i MSM in Pakistan: "Le dinamiche del sesso tra uomini, spesso sostanzialmente divergenti ed esclusive, coinvolgono uomini che si identificano come *zenanas* ["una donna nel corpo di un uomo"], uomini/maschi che assumono il ruolo penetrante nel sesso tra uomini (conosciuti come *giryas* dagli *zenanas*), che accedono a *zenanas*, *hijras* e, talvolta, adolescenti maschi.

³⁵ USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Pakistan, 20 March 2023

<https://www.ecoi.net/en/document/2089066.html>

³⁶ CGRS-Cedoca, 'Pakistan - Situatie van seksuele minderheden' (page 8), 27 April 2020

<https://www.ecoi.net/en/document/2028942.html>

³⁷ IRB, 'Pakistan: Treatment of sexual and gender minorities...', 17 January 2019 <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457702&pls=1>

³⁸ IRB, 'Pakistan: Treatment of sexual and gender minorities...', 17 January 2019 <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457702&pls=1>

³⁹ Dawn. 2018-08-28. Sadia Qasim Shah <https://www.dawn.com/news/1429344>

⁴⁰ United Kingdom (UK). 2022-04. Home Office. Country Policy And Information Note: Sexual Orientation and Gender Identity and Expression, Pakistan., https://assets.publishing.service.gov.uk/media/62554b85e90e0729fef7bb5f/Pakistan_Sexual_orientation_and_gender_identity_or_expression.pdf

⁴¹

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1068353/Pakistan_Sexual_orientation_and_gender_identity_or_expression.pdf, pag. 31, 5.3.4.

Questi uomini sono solitamente percepiti dai giryas come uomini/femmine femminilizzati, il che consente al giryas di mantenere il suo senso di virilità. Altre dinamiche includono uomini che cercano altri uomini per scarico sessuale e/o desiderano essere penetrati, uomini che desiderano il sesso tra uomini ma non si identificano con un genere specifico e di solito si dedicano ad attività sessuali reciproche - "dare e ricevere", amici che fanno sesso con amici per piacere reciproco, e uomini in istituzioni esclusivamente maschili." 5.4.2 Il rapporto dell'Ufficio di Supporto all'Asilo Europeo (EASO), datato agosto 2015, ha anche osservato che gli zhenana hanno rapporti sessuali con i "malishia", descritti come "... uomini virili a causa delle loro pratiche sessuali. Il termine 'malishia' si riferisce più a una pratica professionale di massaggio e prostituzione che a una pratica sessuale o identità." 5.4.3 DFAT ha osservato nel febbraio 2019 che "Anche se il sesso tra uomini è comune, l'identità omosessuale non lo è. Una forte e diffusa intolleranza culturale, religiosa e sociale nei confronti dell'omosessualità significa che non viene ampiamente discussa o riconosciuta in Pakistan." 5.4.4 Nel suo rapporto del 2014, l'IRB ha citato un articolo della BBC News del 2013 in cui la BBC descriveva Karachi come "piena di attività sessuali tra persone dello stesso sesso" in termini di uomini che fanno sesso con altri uomini, ma indicava anche che è difficile per gli uomini gay mantenere relazioni omosessuali, poiché "il sesso tra uomini verrà trascurato finché nessuno sentirà che tradizione o religione vengono sfidate"⁴².

Non vi è dunque dubbio sia che la legislazione del Paese di origine sanzioni penalmente l'omosessualità sia che tali sanzioni vengano effettivamente applicate. L'associazione del richiedente asilo all'omosessualità costituisce dunque fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" rilevante quale motivo di persecuzione ex art. 8 co. 1 lett. d) D.L.vo n. 251/2007. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, *«la sanzione penale degli atti omosessuali costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva ed è pertanto una violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che si riflette automaticamente sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta»* (cfr. Cass. 15981/2012). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito al riguardo che *«l'esistenza di una legislazione penale ... che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale»* e che, se è vero che *«la mera esistenza di una legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali non può essere ritenuta un atto che incide sul richiedente in maniera che detta qualificazione penale costituisca una persecuzione»* deve nondimeno ritenersi che *«una pena detentiva che sanziona taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione»* (cfr. Corte di Giustizia UE, 7 novembre 2013, cause riunite da C199/12 a C-201/12).

A tale riguardo si deve tenere conto che nonostante il richiedente asilo non abbia allegato di riconoscersi egli stesso quale persona effettivamente omosessuale, nella specie occorre dare rilievo alla circostanza della sua accertata associazione all'omosessualità, posto che nel suo ambiente sociale il medesimo è irrimediabilmente associato alla relazione amorosa con una persona dello stesso sesso, sicché il medesimo appare comunque esposto ad un concreto rischio di persecuzione in ragione del suo (percepito) orientamento sessuale (Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9595 del 12/04/2021: *«in tema di protezione*

42

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1068353/Pakistan_Sexual_orientation_and_gender_identity_or_expression.pdf, pag. 32.

internazionale, l'allegato timore di essere associato alle tendenze sessuali del datore di lavoro omosessuale e coinvolto nello stupro di cui era accusato il medesimo datore di lavoro, non può escludere "a priori" la sussistenza della persecuzione per la ritenuta appartenenza ad un particolare gruppo sociale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs n. 251 del 2007, poiché ciò che rileva non è l'effettiva appartenenza al gruppo, ma il fatto di essere perseguitato perché ritenuto ad esso appartenente»).

4.

Alla luce del generale giudizio di attendibilità del richiedente e delle predette considerazioni va riconosciuto dunque al ricorrente lo *status* di rifugiato a norma degli art. 7 e 8 lett. d) D.L.vo n. 251/2007, sussistendo il fondato timore che il medesimo possa subire persecuzioni nel proprio paese in quanto appartenente ad un “particolare gruppo sociale” identificabile in base all’orientamento omosessuale.

5.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo alla Amministrazione.

Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, difatti, *«nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021)».*

P.Q.M.

Visto l’art. 35 *bis* D.lgs 25/08, in accoglimento del ricorso,

RICONOSCE al ricorrente lo *status* di rifugiato;

NULLA sulle spese di lite.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 25 novembre 2024.

Il Presidente est.

Marco Gattuso